

DECISIONE (UE) 2016/634 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2016

relativa all'aiuto di Stato SA.25338 (2014/C) (ex E 3/2008 ed ex CP 115/2004) al quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione — Esenzione dall'imposta sulle società per le imprese pubbliche

[notificata con il numero C(2016) 167]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, ai sensi dei suddetti articoli⁽¹⁾, e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Nel 1997 i servizi della Commissione hanno avviato un'indagine sulle norme fiscali specifiche applicabili alle imprese pubbliche negli Stati membri. In risposta al questionario della Commissione, con lettera del 23 gennaio 1998 le autorità neerlandesi hanno fornito informazioni sulla legge neerlandese relativa all'imposta sul reddito delle società (*Wet Vennootschapsbelasting 1969* — «Wet Vpb 1969»).
- (2) Il 2 luglio 2004 i servizi della Commissione hanno avviato una procedura d'ufficio, registrata con il numero CP 115/2004, nei riguardi dell'esenzione dall'imposta sulle società per le imprese pubbliche neerlandesi prevista dalla *Wet Vpb 1969*. Il 9 luglio 2004, il 22 novembre 2004, il 29 giugno 2006 e il 2 luglio 2007 hanno trasmesso richieste di informazioni, alle quali le autorità neerlandesi hanno risposto in data 3 settembre 2004, 4 aprile 2005, 26 settembre 2006, 13 dicembre 2006, 22 gennaio 2007 e 27 luglio 2007.
- (3) Con lettera del 9 luglio 2008 («lettera ex articolo 17»), i servizi della Commissione hanno avviato la procedura di cooperazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio⁽²⁾ («regolamento di procedura»). Essi hanno comunicato alle autorità neerlandesi il parere preliminare secondo cui l'esenzione dall'imposta sulle società per le imprese pubbliche prevista dalla *Wet Vpb 1969* sembrava costituire un aiuto di Stato incompatibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») e le hanno invitate a presentare osservazioni conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
- (4) Nel settembre 2010, dopo l'invio della lettera ex articolo 17, la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante l'esenzione dall'imposta sulle società per le imprese pubbliche prevista dalla *Wet Vpb 1969*. La denuncia riguardava un aeroporto provinciale, un'entità costituita in società per azioni (NV), che non sarebbe stato soggetto all'imposta sul reddito delle società. Il denunciante sosteneva che, poiché la situazione di diritto e di fatto era paragonabile a quella del caso Schiphol⁽³⁾, l'aeroporto avrebbe dovuto essere incluso nell'elenco delle imprese pubbliche indirette soggette a imposta di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della *Wet Vpb 1969*. I servizi della Commissione hanno associato la denuncia al caso di cui già si occupavano nell'ambito della procedura di cooperazione.

⁽¹⁾ GU C 280 del 22.8.2014, pag. 68.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. A decorrere dal 14 ottobre 2015, il regolamento (CE) n. 659/1999 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9. Tutte le iniziative procedurali nell'ambito del presente procedimento sono state adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999.

⁽³⁾ Cfr. la decisione della Commissione del 3 luglio 2001 nel caso SA.16035 (ex E 45/2000), GU C 37 dell'11.2.2004, pag. 13. La Commissione ha ritenuto che l'esenzione dall'imposta sulle società a favore del gruppo Schiphol, di proprietà pubblica, costituisca un aiuto esistente.

